



**CITTA' DI TREVISI**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

(Redatto ai sensi dell'art. 198 del D.lgs 152/06.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/03/2008)

|   |    |
|---|----|
| REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI.....  | 1  |
| TITOLO I “Principi generali” .....  | 4  |
| CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI “ .....   | 4  |
| ART. 1 “Campo di applicazione “ .....   | 4  |
| ART. 2 “Finalità, obiettivi e disciplina generale” .....  | 5  |
| ART. 3 “Competenze del Comune” .....  | 5  |
| ART. 4 “Definizioni” .....  | 5  |
| ART. 5 “Classificazione dei rifiuti urbani” .....   | 5  |
| CAPITOLO 2 “ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI”.....  | 5  |
| ART. 6 “Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani” .....   | 5  |
| ART. 7 “Criteri di Assimilazione” .....   | 6  |
| ART. 8 “Limiti di assimilabilità” .....   | 6  |
| ART. 9 “Rifiuti diversi ( sanitari e cimiteriali” ,inerti, veicoli, imballaggi, olii) .....                         | 7  |
| ART.10 “Istituzione di servizi integrativi per rifiuti speciali” .....  | 7  |
| TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta” .....   | 8  |
| CAPITOLO 3 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A SMALTIMENTO” .....   | 8  |
| ART. 11 “Servizio rifiuti indifferenziati” .....  | 8  |
| ART. 12 “Raccolta con cassonetti stradali” .....  | 8  |
| ART. 13 “Deposito temporaneo” .....   | 8  |
| ART. 14 “Modalità dello smaltimento” .....  | 8  |
| CAPITOLO 4 “RACCOLTA DIFFERENZIATA “ .....  | 8  |
| ART. 15 “Oggetto della raccolta differenziata” .....  | 8  |
| ART. 16 “Modalità di attuazione del servizio” .....   | 8  |
| ART. 17 “Raccolta del vetro” .....  | 9  |
| ART. 18 “Raccolta di carta e cartoni” .....   | 9  |
| ART. 19 “Raccolta imballaggi in plastica” .....   | 9  |
| ART. 20 “Raccolta imballaggi in metallo”.....   | 10 |
| ART. 21 “Raccolta della frazione umida” .....   | 10 |
| ART. 22 “Raccolta degli scarti di giardino” .....   | 10 |
| ART. 23 “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli” .....   | 10 |
| ART. 24 “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi” .....  | 10 |
| ART. 25 “Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione” .....                                     | 11 |
| ART. 26 “Informazione e sensibilizzazione della popolazione” .....  | 11 |
| ART. 27 “Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato” .....   | 11 |
| CAPITOLO 5 “RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO” .....                                     | 11 |
| ART. 28 “Campo di applicazione”.....  | 11 |
| ART. 29 “Modalità del servizio di spazzamento” .....  | 11 |
| ART. 30 “Cestini getta carte e porta rifiuti” .....   | 12 |
| ART. 31 “Spazzamento delle foglie” .....  | 12 |
| ART. 32 “Pulizia dei mercati”.....  | 12 |
| ART. 33 “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park” ..... | 12 |
| ART. 34 “Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati” .....                             | 12 |
| ART. 35 “Disposizioni diverse” .....  | 12 |
| ART. 36 “Volantinaggio” .....   | 13 |
| ART. 37 “Pulizia delle Caditoie stradali” .....   | 13 |
| CAPITOLO 6 “ PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE” .....  | 13 |
| ART. 38 “Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti “ .....                             | 13 |
| ART. 39 “Ubicazione dei contenitori” .....  | 14 |
| ART. 40 “Pesatura dei rifiuti” .....  | 14 |
| ART. 41 “Aree di sosta” .....   | 14 |
| TITOLO III “Norme sanzionatorie e finali” .....   | 15 |
| Capitolo 7 “Controlli e sanzioni” .....   | 15 |
| ART. 42 “Sanzioni e relativo procedimento” .....  | 15 |
| CAPITOLO 8 “PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO” .....   | 16 |
| ART. 43 "Principi fondamentali" .....   | 16 |
| ART. 44 "Standard di qualità e quantità del servizio" .....   | 16 |
| CAPITOLO 9 “LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO” .....  | 16 |
| ART. 45 "Normativa Nazionale di riferimento" .....  | 16 |

|  |    |
|--|----|
| ART. 46 "Normativa Regionale sui rifiuti di riferimento" .....         | 17 |
| CAPITOLO 10 "NORME TRANSITORIE E FINALI" .....                         | 17 |
| ART. 47 "Abrogazione di norme" .....                                   | 17 |
| Allegato 1.a – Definizioni .....                                       | 18 |
| Allegato 1.b – Classificazione dei rifiuti urbani .....                | 20 |
| Allegato 2 – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità..... | 21 |

## **TITOLO I “Principi generali”**

### **CAPITOLO 1 “DISPOSIZIONI GENERALI “**

#### **ART. 1. “Campo di applicazione “**

1. Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 del Decreto legislativo 3 APRILE 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4., di seguito denominato “Dlgs 152/06”, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Umbria.
2. In tale regolamento, come previsto dal comma 2 dell’art. 198 del Dlgs 152/06, il Comune di Trevi, in coerenza con il piano d’ambito adottato ai sensi dell’art. 201 e 203 co. 3 del D.Lgs 152/06, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani, domestici e assimilati, fissando:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitario in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all’art. 184 comma 2 lett. f) Dlgs 152/06;
  - d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, (ai sensi dell’art. 219, comma 2, punto a) del D.Lgs 152/06;
  - e) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
  - f) l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti SPECIALI non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all’art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/06, ferme restando le definizioni di cui all’art. 184, comma 2, e 3 del D.Lgs. 152/06.

#### **ART. 2. “ Finalità, obiettivi e disciplina generale”**

1. Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all’osservanza dei principi contenuti nell’art.178 del Dlgs 152/06.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:
  - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell’ambiente;
  - b) l’individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
  - c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l’integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione e delle indicazioni della Provincia di Perugia;
  - d) il raggiungimento e l’eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall’art. 205 comma 1, del Dlgs 152/06;
  - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
  - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.
3. Il Comune di Trevi promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l’attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.
4. Per le finalità di cui al precedente comma 3 il Comune di Trevi intende regolamentare i seguenti aspetti:
  - a) Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani;
  - b) Raccolta dei rifiuti urbani e smaltimento;
  - c) Raccolta differenziata;
  - d) Raccolta dei rifiuti urbani esterni e pulizia del territorio;
  - e) Prescrizioni generali dei produttori e del gestore.
5. Attraverso il presente regolamento si intende esercitare tutte le azioni possibili per la corretta gestione degli imballaggi e, a tal fine:
  - a) Il Comune, ai sensi dell’art. 222 del Dlgs 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
  - b) La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l’efficacia, l’efficienza, l’economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.

- c) Il Comune di Trevi, incoraggia l'utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata per la fabbricazione di vari oggetti anche acquistando prodotti costituitivi da materiali riciclati ed indicando nei capitolati, ove possibile le quote minime di prodotti riciclati da inserire nelle forniture.
- d) Gli imballaggi secondari prodotti dalle attività possono essere conferiti al sistema pubblico solo in raccolta differenziata ove sia attivata, ovvero reimmessi nel mercato con l'attuazione di un regime di "vuoto a rendere" realizzato sulla base di standard europei fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione.

### **ART. 3. "Competenze del Comune"**

1. Il Comune concorre, nell'ambito delle attività svolte a livello di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 200 del D.Lgs. 152/06 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei RIFIUTI URBANI come definiti dall'art. 184 del D.lgs. 152/06, ovvero alla gestione dei seguenti rifiuti:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2, lettera g) del Dlgs 152/06;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).
2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali, prevedendo allo scopo la stipulazione di apposite convenzioni tra il produttore del rifiuto e il soggetto gestore del servizio.
3. Competono inoltre al Comune:
  - a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
  - b) il controllo su tutte le operazioni di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art.219 del D.lgs 152/06;
4. Competono in modo esclusivo al Comune:
  - a) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art.192 del Dlgs 152/06;
  - b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 191/06.

### **ART. 4. "Definizioni"**

Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 183 del D.lgs 152/06 così come meglio dettagliate e integrate nell' Allegato 1.a. "Definizioni" al presente Regolamento.

### **ART. 5. "Classificazione dei rifiuti urbani"**

Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 184 del D.lgs 152/06 così come meglio dettagliate in Allegato 1.b. "Classificazione dei rifiuti urbani" al presente Regolamento.

## **CAPITOLO 2 "ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI"**

### **ART. 6. "Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani"**

1. Sono assimilati solo i rifiuti speciali, non pericolosi, prodotti da attività non domestiche come definito dall'art. 184 comma 2 lettera b) del Dlgs. 152/06.
2. I rifiuti speciali che rispettino i criteri di cui all'art. 195 comma 2 lett. e) del Dlgs 152/06 soddisfacenti ai criteri di limitazione in quantità e qualità definiti nell'art. 8 del presente Regolamento, rientrano - come servizio di raccolta e smaltimento - nei circuiti di raccolta previsti per i rifiuti provenienti da utenze domestiche e sono compresi nella definizione di rifiuti urbani.
3. Tutti i rifiuti DOMESTICI, "provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione" sono per definizione, ai sensi dell'art. 184 commi 2 e 4 del Dlgs 152/06, non pericolosi e urbani per tutte le quantità prodotte. Per tutti i rifiuti domestici, di qualunque tipo e natura, il servizio pubblico deve garantire il ritiro e lo smaltimento degli stessi, compresi i rifiuti etichettati T&F, le vernici, solventi, inchiostri per stampa, toner, ecc.
4. Sono considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua.

## ART. 7. "Criteri di Assimilazione"

1. Il Comune di Trevi definisce i *limiti quantitativi* e le *tipologie* di rifiuti assimilati anche ai fini della determinazione dei quantitativi dei rifiuti in gestione ed ai fini dell'applicazione della relativa tariffa.
2. Definizione dei criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi qualora siano individuati e compresi nell'elenco dell'art. 8 del presente regolamento Comunale e provenienti da:
  - a) attività di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione di recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, e precisamente:
    - i rifiuti da attività agricole e agro-industriali,
    - i rifiuti da lavorazioni artigianali,
    - i rifiuti da attività commerciali,
    - i rifiuti da attività di servizio,
    - i rifiuti derivanti dall'attività di recupero, e rifiuti allo stato solido derivanti dal primo trattamento della depurazione delle acque reflue (vaglio),
    - i rifiuti provenienti da attività industriali limitatamente a uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, mense, servizi, locali accessori in genere con esclusione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle superfici di lavorazione industriale;
    - i rifiuti non pericolosi derivanti da attività sanitarie.
3. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali del gestore del servizio.
4. Definizione dei criteri quantitativi: fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, il presente regolamento comunale definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani. I limiti di assimilabilità, al di sotto dei quali i rifiuti speciali si considerano assimilati agli urbani sono definiti nell'art.8 tenendo conto:
  - a) dei principi di cui all'art.198, comma 2 del D.Lgs 152/06;
  - b) della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
  - c) delle effettive capacità di smaltimento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
5. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani, che ha una produzione di rifiuti al di sotto del livello stabilito usufruirà del servizio di raccolta e smaltimento espletato dal gestore. Nel caso si verificano le condizioni, possono convivere le due situazioni, da una parte i rifiuti assimilati agli urbani raccolti e smaltiti dall'ente gestore, dall'altra i rifiuti speciali non assimilati smaltiti a carico del produttore, anche attraverso il gestore.
6. Qualora la produzione annua di rifiuti speciali che possono essere assimilati, (misurata direttamente, ovvero, qualora ciò non sia possibile, stimata sulla base di idonea documentazione o attraverso l'applicazione di indici o coefficienti presuntivi desunti dalla tabella 4 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n. 158) superi i livelli quantitativi massimi fissati nell'art. 8, detti rifiuti restano rifiuti speciali non assimilati per l'intera quantità prodotta.
7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. 152/06.

## ART. 8. "Limiti di assimilabilità"

1. In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, comma 2. lett. e) del D.Lgs. 152/06, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 7 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli riportati nell'allegato 2 al presente Regolamento.
2. Rimane tuttavia a carico dei titolari delle sopraddette attività la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche qualitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.
3. Ai soli fini dell'assimilabilità per quantità ai rifiuti solidi urbani, sono da considerarsi tali i rifiuti non pericolosi prodotti in quantità inferiore a 10 kg/m2/anno.
4. Ai soli fini del calcolo e dell'applicazione della tassazione relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARSU) le superfici sulle quali si formano anche rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi) al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori, sono ridotte delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza, nel caso in cui non sia possibile determinare con esattezza la superficie interessata:

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| - Autocarrozzerie e Falegnamerie | 60% |
| - Autofficine                    | 50% |
| - Gommisti                       | 50% |
| - Tipografie                     | 50% |
| - Industrie meccaniche           | 35% |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| - Lavanderie e tintorie         | 35% |
| - Cantine vinicole e caseifici  | 20% |
| - Studi dentistici e veterinari | 10% |

## ART. 9. “Rifiuti sanitari e cimiteriali

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni di cui alla lettera o), punto a dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento, ai sensi dell'art. 12 Decreto 219/2000 sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del Dlgs 152/06, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera o) punto a.5) del citato allegato 1.a.
2. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera o), punto b.1 dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari) possono essere avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
3. I rifiuti di cui alla lettera o) punto b.2 dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.
4. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto 219/2000, le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Sono rifiuti urbani i rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale come definiti alla lettera o) al punto c dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento.

## ART.10. Rifiuti diversi (inerti, veicoli, imballaggi, olii)

1. I rifiuti inerti possono rientrare sia nel campo di definizione di rifiuti domestici (quando provengono da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione) sia in quello di rifiuti speciali, in quanto derivano da attività di demolizione e costruzione. Al fine di separare i due flussi, il Comune di Trevi definisce le tipologie di inerti ed i limiti quantitativi entro i quali detti rifiuti sono classificati come urbani; il Comune ne promuove il recupero mediante la raccolta differenziata nella stazione ecologica, oppure negli specifici centri di selezione e riciclaggio.
2. Solo i rifiuti inerti di cui al punto p, lettera c) e d) dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento di sola provenienza domestica derivanti da piccole attività di manutenzione e limitatamente alla quantità di 500 kg/utente, sono disciplinati dal presente regolamento. Tutti gli altri rifiuti indicati, invece, sono speciali e debbono essere portati ad un impianto di recupero autorizzato o allo smaltimento in discariche autorizzate per inerti ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n° 36.
3. I rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e similari fuori uso e da loro parti, così come definiti dal punto q, dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento sono da classificarsi speciali e, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento. Tali rifiuti devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati e nel rispetto della normativa in vigore.
4. Solamente i pneumatici, le batterie per auto, e i piccoli attrezzi o parti di macchine operatrici, di sola provenienza domestica e limitatamente a n. 8 pneumatici e 3 batterie per auto all'anno/utente possono essere conferiti nella stazione ecologica più vicina. Ai fini del controllo dei limiti previsti valgono le registrazioni nella scheda elettronica di registrazione dei rifiuti conferiti.
5. I rifiuti da imballaggi terziari, così come definiti al punto r, dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento sono rifiuti speciali e, ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs 152/06, non possono più essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani.
6. I rifiuti costituiti da oli e grassi vegetali e animali esausti, così come definiti al punto s dell'allegato 1.a “definizioni” al presente regolamento devono essere obbligatoriamente stoccati presso il luogo di produzione e in apposito contenitore, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti, in attesa del conferimento al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti (di cui all'art. 233 del D.Lgs 152/06) che ne deve assicurare la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e il riutilizzo. È fatto divieto di conferire tali rifiuti al servizio pubblico, escluse le utenze domestiche che possono consegnare tali rifiuti in appositi contenitori posti nella stazione ecologica.

## **TITOLO II “Organizzazione del servizio di raccolta”**

### **CAPITOLO 3 “ RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI A SMALTIMENTO”**

Le norme del presente capitolo si applicano al servizio di raccolta, dei rifiuti urbani indifferenziati, o della frazione secca residua, che sono quindi destinati a smaltimento.

#### **ART. 11. “Servizio rifiuti indifferenziati”**

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati è garantito su tutte le aree del territorio comunale, fermo restando le esigenze di modifica e adattamento legate all’attuazione dei programmi di raccolta differenziata.
2. E’ obbligatorio il conferimento di tali rifiuti al servizio pubblico, e non è ammessa eccezione alcuna, salvo che il Sindaco autorizzi forme temporanee sperimentali di raccolta differenziata di rifiuti per i quali non sia ancora istituito il relativo servizio.

#### **ART. 12. “ Raccolta con cassonetti stradali”**

1. Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza devono essere congrue alle normali esigenze di servizio, in relazione alle entità dei rifiuti da smaltire ed alle frequenze operative.
2. Il gestore del servizio determina il numero e l’ubicazione dei contenitori, tenendo conto della distribuzione dell’utenza, delle particolarità proprie del contesto urbano e delle eventuali richieste del Comune di Trevi.
3. E’ richiesto lo svuotamento od il ritiro dei rifiuti con la tempistica che verrà stabilita con il Contratto di Servizio sottoscritto dal Comune di Trevi e dal Gestore.

#### **ART. 13. “Deposito temporaneo”**

1. I rifiuti devono essere conservati a cura del produttore, in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore, e nel totale rispetto dell’art. 183 comma 1 lettera m) del D.Lgs 152/06.
2. I rifiuti prodotti all’interno delle abitazioni e quelli derivanti dalla pulizia di scale, corridoi, cortili e altri spazi comuni di edifici privati devono essere conservati, a cura degli abitanti, in appositi contenitori e riposti tempestivamente nei luoghi di deposito a ciò destinati.

#### **ART. 14. “ Modalità dello smaltimento”**

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani avviene presso gli impianti specificatamente indicati nel Piano Regionale dei Rifiuti e autorizzati dagli organi competenti. Nella scelta delle modalità di smaltimento dovrà comunque essere privilegiato il recupero di materiale e, solo secondariamente, le altre forme ammesse dalla Legge.

### **CAPITOLO 4 “RACCOLTA DIFFERENZIATA”**

#### **ART. 15. “Oggetto della raccolta differenziata”**

1. Le norme del presente capitolo si applicano ai servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dei rifiuti da imballaggio e dei beni durevoli o ingombranti istituiti nel Comune di Trevi.
2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta, cartone, imballaggi metallici (in alluminio acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi o particolari (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
3. I rifiuti di cui al presente capitolo, per i quali venga attuata la raccolta differenziata, non possono più essere conferiti nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.
4. Il gestore dovrà porre degli avvisi nei punti individuati per la raccolta differenziata dove viene richiamata la norma sanzionatoria per chi effettua gli abbandoni.

#### **ART. 16. “Modalità di attuazione del servizio”**

1. Il servizio di raccolta differenziata può essere svolto con le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore nei contenitori per le raccolte differenziate;
  - b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore alla stazione ecologica più vicina, secondo il vigente regolamento di funzionamento;
  - c) prelievo domiciliare o di “prossimità” con sacchi a perdere o con pattumiere affidate agli utenti dal Comune o dal gestore, nella aree dove tale servizio è attivato (è compreso in tale modalità anche l’uso dei “composter” per la frazione organica);
  - d) il sistema di raccolta mediante contenitori o raccolta domiciliare, con le loro varianti, possono coesistere sul territorio comunale, purché sia garantita l’informazione, la chiarezza e la regolarità del servizio.

2. Lo svuotamento delle campane e contenitori per la raccolta differenziata avviene con frequenza atta a garantire il buon funzionamento del servizio. Ove i contenitori fossero riempiti con notevole anticipo rispetto alla data di raccolta programmata il gestore provvederà a passaggi di raccolta straordinari, garantendo comunque maggiore attenzione al giorno successivo alle giornate festive.
3. L'Amministrazione Comunale, in accordo con ATO e con il gestore del servizio, definisce determinate categorie di rifiuti da sottoporre a raccolta differenziata; le modalità del relativo conferimento vengono determinate tenuto presente quanto previsto dall'articolo 238, commi 7, 8, 9, 10 del D.lgs. 152/06.
4. Il Gestore, sentito il Comune di Trevi, definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
5. Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori predisposti per l'ordinario servizio di raccolta R.S.U. .
6. Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento. Qualora tali iniziative siano condivise e approvate dalla Giunta Municipale del Comune di Trevi, i cittadini sono tenuti al rispetto delle indicazioni fornite dal Gestore.

#### **ART. 17. " Raccolta del vetro"**

1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti, , vetro in lastre e, in generale, contenitori e manufatti in vetro;
2. La raccolta dei contenitori in vetro deve avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale;
  - b) presso la stazione ecologica più vicina.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, bidoni, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca, contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizi e, comunque, ogni volta che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

#### **ART. 18. "Raccolta di carta e cartoni"**

1. Possono essere conferiti qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima di inserirlo negli appositi contenitori;
2. Il conferimento di carta e cartoni può avvenire secondo le seguenti modalità:
  - a) in appositi contenitori, (cassonetti o campane) posti sul territorio comunale;
  - b) presso la stazione ecologica comunale.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizi e, comunque, ogni volta che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

#### **ART. 19. "Raccolta imballaggi in plastica"**

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC, vaschette di polistirolo, stopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.
2. La raccolta degli imballaggi in plastica deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale e nelle stazioni ecologiche.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. Le bottiglie e i flaconi di plastica prima del conferimento negli appositi contenitori, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume; gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

5. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizi e, comunque, ogni volta che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

#### **ART. 20. “Raccolta imballaggi in metallo”**

1. Sono oggetto di raccolta differenziata tutti gli imballaggi per bevande ed alimenti in ferro e metallo (alluminio, banda stagnata, ferro, acciaio, ecc.).
2. Il conferimento degli imballaggi deve avvenire per mezzo di appositi contenitori, posti sul territorio comunale, nelle isole ecologiche.
3. I contenitori di cui al comma precedente possono essere di varia tipologia, contenitori a forma di campana, cassonetti, ecc.; in ogni caso i contenitori devono essere di colorazione univoca contrassegnati con istruzioni scritte in modo da agevolarne il conferimento degli utenti.
4. La periodicità di raccolta dovrà essere stabilita nel Contratto di Servizi e, comunque, ogni volta che i contenitori sono pieni al punto da non permettere ulteriori conferimenti.

#### **ART. 21. “ Raccolta della frazione umida”**

1. Sono oggetto di raccolta della frazione umida tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o delle attività (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc.), il conferimento degli scarti alimentari avviene nelle seguenti modalità:
  - a) “grandi utenze”: contenitori di dimensioni adeguate dati in dotazione ai grandi produttori quali mense, bar, ristoranti, ecc. per il conferimento dei rifiuti umidi, realizzati in modo da garantire l’igienicità del conferimento ed evitare fuoriuscite di percolati, utilizzabili secondo le modalità stabilite dal gestore. Il lavaggio dei contenitori dati in dotazione ai grandi produttori (quali mense, bar ristoranti) è a carico degli stessi. Lo svuotamento dovrà avvenire con le modalità e la tempistica stabilite con il contratto di servizi e, in ogni caso, in modo da evitare inconvenienti o disturbi per gli utenti;
  - b) raccolta porta a porta o di prossimità: raccolta mediante specifici contenitori (bidoni o sacchetti) utilizzabili dalle utenze familiari per conferire il rifiuto umido. Tali contenitori devono essere ubicati secondo le indicazioni fornite dal Comune di Trevi e dal soggetto gestore. La periodicità di raccolta dovrà avvenire con le modalità e la tempistica stabilite con il contratto di servizi e, in ogni caso, in modo da evitare inconvenienti o disturbi per gli utenti.
2. Il Comune, prevedendo anche particolari incentivi, promuove il compostaggio domestico da parte delle utenze domestiche per l’autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi.

#### **ART. 22. “Raccolta degli scarti di giardino”**

- 1) Gli scarti di giardino (sfalci, potature e ramaglie, foglie, ecc.) provenienti dalla manutenzione di aree a verde pubbliche e private vengono raccolti esclusivamente con le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto da parte del produttore alla stazione ecologica più vicina;
  - b) servizio di raccolta mediante specifici cassonetti stradali, che potrà essere istituito in base alle necessità;
  - c) attuazione delle procedure di compostaggio domestico secondo le indicazioni fornite dal Gestore.
- 2) E’ in ogni caso fatto assoluto divieto il conferimento di tali rifiuti nei cassonetti per rifiuti indifferenziati o in altro contenitore non specificatamente destinato alla raccolta degli scarti di giardino.

#### **ART. 23. “Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli”**

1. I rifiuti ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, a fianco dei cassonetti o contenitori per la raccolta differenziata né in altri siti non idonei.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti delle utenze domestiche vengono effettuati secondo le seguenti modalità:
  - a) conferimento diretto da parte del produttore nella stazione ecologica più vicina in giorni e orari stabiliti dal vigente regolamento di gestione;
  - b) mediante un servizio a domicilio che può essere gratuito o prevedere un “diritto di chiamata” a carico dei cittadini. In questo secondo caso, l’importo da pagare e le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere esplicitamente previste nel Contratto di Servizi.

#### **ART. 24. “Raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi”**

1. E’ fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei cassonetti e in ogni altro luogo che non sia specificatamente indicato per la raccolta.
2. I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) le pile negli appositi contenitori stradali o presso i rivenditori delle stesse;
  - b) i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati negli appositi contenitori o in specifici punti di raccolta collocati presso le farmacie ed il distretto della ASL;

- c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, presso la stazione ecologica più vicina;
3. Per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi il gestore predispone appositi contenitori debitamente contrassegnati e tali da garantirne la massima tenuta.
4. Il gestore potrà organizzare anche un servizio porta a porta programmato con mezzo appositamente attrezzato e autorizzato.

#### **ART. 25. "Raccolta di materiali vari provenienti da opere di manutenzione"**

1. I proprietari o i conduttori di edifici ad uso civile devono conferire presso la stazione ecologica più vicina o presso un altro sito autorizzato, in base alle indicazioni stabilite dal responsabile dell'impianto, i materiali inerti ed ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 193 D.Lgs. 152/06.

#### **ART. 26. "Informazione e sensibilizzazione della popolazione"**

1. Il gestore del servizio di raccolta differenziata deve organizzare annualmente campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini, destinando a tal fine adeguate risorse economiche.
2. Il gestore del servizio dovrà inoltre contribuire attivamente alle campagne di sensibilizzazione della popolazione scolastica promosse dal Comune all'interno di specifici progetti di educazione ambientale.

#### **ART. 27. "Cooperative sociali ed Associazioni di Volontariato"**

1. Le associazioni di volontariato classificate come ONLUS possono contribuire al funzionamento del sistema di raccolta delle frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso del Gestore del servizio e dell'Amministrazione comunale. L'associazione di volontariato interessata dovrà presentare apposita richiesta al gestore e al Comune di Trevi allegando l'atto costitutivo, dovrà specificare le attività e gli ambiti di collaborazione e concordare le modalità di esecuzione.

### **CAPITOLO 5 " RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO"**

#### **ART. 28. " Campo di applicazione"**

1. Sono comprese le seguenti operazioni principali:
  - a) spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
  - b) svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
  - c) pulizia delle caditoie stradali e delle griglie.
2. Il servizio è esteso a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico, nonché ogni altra area specificatamente indicata nel contratto di servizi con il soggetto gestore.

#### **ART. 29. " Modalità del servizio di spazzamento"**

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art.1 del presente regolamento e comunque secondo lo "Standard di qualità del servizio" concordato con il soggetto gestore del servizio nell'ambito del contratto di servizi.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore e scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate ed adeguatamente comunicato alla cittadinanza interessata almeno 48 ore prima, prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada per sosta vietata.
5. Lo spazzamento dei soli marciapiedi di fronte alle abitazioni private e di esercizi pubblici, è a cura degli stessi utenti per quanto concerne foglie o altro e deve essere effettuato in modo da evitare l'ostruzione delle caditoie a

bocca di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine. Il materiale verrà raccolto a cura del gestore.

6. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere prelevati e smaltiti nelle forme stabilite dalla vigente normativa sui rifiuti.

#### **ART.30. “ Cestini getta carte e porta rifiuti”**

1. Il gestore deve provvedere allo svuotamento degli appositi cestini installati dal Comune per la raccolta dei rifiuti. Lo svuotamento dei cestini deve avvenire con frequenza concordata con il Gestore del servizio e specificata nel contratto di servizi.
2. E' fatto divieto di usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti urbani prodotti all'interno delle abitazioni, di fabbricati e aree private.

#### **ART.31. “ Spazzamento delle foglie”**

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito sulle superfici delle strade, piazze e viali circoscritti da alberature pubbliche ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo dello smaltimento.

#### **ART. 32. “ Pulizia dei mercati”**

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato al fine di agevolarne la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il gestore del servizio, provvederà al posizionamento di idonei contenitori e ad organizzarne il servizio di svuotamento.

#### **ART. 33. “Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna-park”**

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, eventualmente anche installando appositi contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del servizio.
3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche è a cura del gestore del servizio, salvo quanto specificatamente dettagliato nel contratto di servizi.
4. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti, salvo che non venga stipulata apposita convenzione con il soggetto gestore del servizio.

#### **ART. 34. “ Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati”**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti. I terreni classificati come A, B, C, D e F, ai sensi del Decreto Interministeriale del 2 aprile 1968 n° 1444, devono essere tenuti liberi da vegetazione infestante e comunque deve essere garantita la manutenzione delle aree verdi mediante un costante e periodico intervento di sfalcimento dell'erba e potatura delle essenze arbustive ed arboree, nel pieno rispetto delle norme e tecniche agronomico-forestali.
2. Nel caso di abbandono di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/06;

#### **ART. 35. “Disposizioni diverse”**

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività ad essi connesse, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre

tenuto ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore del servizio obbligatoriamente convenzionato con l'Azienda Sanitaria, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti che possa costituire pericolo per la circolazione è tenuto a darne immediata comunicazione al Gestore del Servizio o al Comune.

#### ART. 36. " Volantinaggio"

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

#### ART. 37. " Pulizia delle Caditoie stradali"

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere dal gestore del servizio al fine di assicurarne il regolare deflusso. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in base ad un programma, allegato al contratto di servizi, che indicherà frequenza e modalità di pulizia e che potrà essere modificato e integrato in sede di rinnovo del contratto stesso;
2. E' fatto divieto a chiunque di introdurre corpi solidi e liquidi e, in generale, qualsiasi sostanza classificabile come rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett a) del D.Lgs. 52/06 nelle caditoie stradali.

### CAPITOLO 6 " PRESCRIZIONI GENERALI DEI PRODUTTORI E DEL GESTORE"

#### ART. 38. " Modalità di conferimento e obblighi generali dei produttori di rifiuti"

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità approvate dal Comune di Trevi, anche su proposta del soggetto Gestore, e comunicate con congruo anticipo alla popolazione.
2. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.
3. È vietato introdurre nei contenitori per RSU sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici e non metallici ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati, anche se inerti, rifiuti pericolosi, frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.
4. E' vietato l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private, fatto salvo quanto previsto e autorizzato dal gestore dei rifiuti.
5. E' vietato depositare i rifiuti nei contenitori quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. E' altresì vietato abbandonare tali rifiuti nei pressi del contenitore. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del contenitore, il loro conferimento deve avvenire in un altro contenitore o si deve attendere lo svuotamento dei cassonetti dando immediatamente comunicazione del disservizio ai servizi di *front office* del Comune di Trevi.
6. E' vietato conferire i rifiuti "sfusi" all'interno dei cassonetti di raccolta; essi devono essere raccolti in sacchetti o simili ben chiusi, in modo da evitare qualsiasi dispersione, cattivo odore o imbrattamento dei contenitori in cui vengono depositati.
7. Nelle zone in cui si effettua la raccolta porta a porta, è permesso il deposito sulla pubblica via dei sacchetti contenenti i rifiuti, all'interno degli appositi contenitori, esclusivamente nei giorni e orari stabiliti per la raccolta.
8. E' vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti. L'Amministrazione Comunale attiva la vigilanza per il rispetto della suddetta norma applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
9. In caso di accertata inadempienza, il Comune, con motivata ordinanza per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico degli stessi, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
10. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, l'Amministrazione Comunale, tramite una ditta incaricata, provvede a proprio carico allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
11. Il Comune, nelle forme previste dalle vigenti leggi, può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo multe e sanzioni per i casi di inadempienza.

12. E' vietato agli utenti del servizio danneggiare in alcun modo i cassonetti, eseguire scritte sui cassonetti o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti e targhette adesive) fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal gestore.
13. E' vietato agli utenti lo spostamento dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare al Gestore motivata richiesta in tal senso.
14. Al fine di consentire l'agevole svuotamento dei contenitori, in corrispondenza o davanti alle aree che delimitano la collocazione dei cassonetti, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

#### **ART. 39. "Ubicazione dei contenitori"**

- a. La localizzazione dei cassonetti e dei contenitori in genere è proposta dal Gestore del servizio e approvata dal Comune di Trevi in ragione della viabilità ordinaria e nell'intento di garantire un facile accesso sia da parte dell'utenza che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio. Adeguata considerazione è anche rivolta alle esigenze di arredo urbano. L'ubicazione delle stazioni ecologiche è disposta dal Comune di Trevi, sentito il parere non vincolante del Gestore del Servizio.
- b. La localizzazione dei suddetti contenitori è eseguita in base a criteri di ottimizzazione dell'organizzazione del servizio ed in considerazione dei vincoli stradali stabiliti da norme specifiche e, negli altri casi, concordate con il soggetto gestore di seguito specificati:
- c. Il gestore ha facoltà di collocare i contenitori di sua proprietà o ad esso in uso all'interno delle aree private, previo assenso dei proprietari o amministratori, solo nelle zone ove la struttura urbanistica renda impossibile la collocazione dei contenitori in area pubblica
- d. E' fatto divieto all'utenza di spostare i contenitori, di ogni tipo, dalla loro collocazione, in quanto operazione di competenza del solo personale del gestore addetto al servizio specifici.

#### **ART. 40. "Pesatura dei rifiuti"**

1. Il Comune ritiene obbligatorio da parte Gestore la pesatura per ogni raccolta dei rifiuti presso una pesa.
2. Le pesate potranno essere eseguite direttamente da bordo dei mezzi incaricati della raccolta e muniti di idonei sistemi per la pesatura. In questo caso sarà compito della ditta incaricata del servizio individuare il sistema e le tecnologie più affidabili per la pesatura e la trasmissione e la registrazione dei dati.
3. Il Comune o il gestore possono in ogni momento effettuare verifiche in contraddittorio al fine di accertare la veridicità dei dati.
4. Al fine di riconoscere dei punti-premi per i cittadini che effettuano la raccolta differenziata, sono previsti dei sistemi di pesatura dei rifiuti all'interno della stazione ecologica presso cui gli stessi sono conferiti.

#### **ART. 41. "Aree di sosta"**

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Le aree previste dal primo comma devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

### **TITOLO III “Norme sanzionatorie e finali”**

#### **Capitolo 7 “Controlli e sanzioni”**

##### **ART. 42. “Sanzioni e relativo procedimento”**

1. Fatte salve le competenze degli enti preposti per legge al controllo, l’osservanza di quanto previsto nel presente regolamento per il Comune di Trevi è di competenza del Corpo di Polizia Municipale;
2. Il gestore del servizio può attivare forme di vigilanza per il rispetto del presente Regolamento e a tal fine il personale destinato a tale attività è incaricato di pubblico servizio, previa comunicazione del relativo nominativo all’Amministrazione Comunale;
3. In caso di accertamento di violazione dei disposti contenuti nel presente Regolamento, gli organi deputati al controllo e vigilanza trasmettono una dettagliata relazione al Comandante del Corpo di Polizia Municipale che è competente per l’applicazione delle sanzioni il quale provvede all’emissione degli atti conseguenti;
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo che il fatto non sia già previsto dalla vigente normativa di settore, ovvero non sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, si applicano le sanzioni amministrative, nell’ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati secondo le modalità e le forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n° 689.

| <b>RIFERIMENTO</b>                               | <b>VIOLAZIONE</b>  | <b>SANZIONE MINIMA</b> | <b>SANZIONE MASSIMA</b> |
|--|--|------------------------|-------------------------|
| Art. 11 co. 2                                    | Mancato conferimento dei rifiuti indifferenziati al servizio pubblico                                      | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 13 co 1 e 2                                 | Mancato rispetto delle norme di deposito e conservazione dei rifiuti urbani                                | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 15 co 3;<br>Art. 16 co. 5;<br>Art. 16 co 6; | Conferimento dei rifiuti in contenitori diversi da quelli stabiliti dall’Amministrazione                   | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 19 co. 4                                    | Conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica negli appositi contenitori in modo non corretto         | 8                      | 25                      |
| Art. 22 co. 2                                    | Conferimento degli scarti di giardino in contenitori e siti non specificatamente destinati                 | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 23 co 1                                     | Conferimento degli rifiuti ingombranti in violazione alle norme stabilite con il presente regolamento.     | 103,29                 | 500,00                  |
| Art. 24 co 1                                     | Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi in violazione alle norme stabilite con il presente regolamento. | 103,29                 | 500,00                  |
| Art. 29 co 3                                     | Impedimento allo spezzamento per sosta di automezzi  | Codice della strada    |                         |
| Art. 30 co.2                                     | Divieto di uso improprio di cestini porta rifiuti  | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 32 cc.oo. 1,2,3                             | Mancata pulizia dei mercati da parte dei concessionari e occupanti dei posti vendita                       | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 33 cc.oo. 2,3,4                             | Mancata pulizia delle aree occupate da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e luna park                | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 34 co. 1                                    | Mancata pulizia dei fabbricati, aree scoperte e terreni non edificati                                      | 100                    | 300                     |
| Art. 35 co. 1,2                                  | Mancata pulizia aree di aree pubbliche per carico/scarico  | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 36 co. 1                                    | Volantinaggio  | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 37 co. 2                                    | Introduzione dei rifiuti nelle caditoie stradali   | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 38 co. 2                                    | Mancato utilizzo dei contenitori di raccolta differenziata .   | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 38 co. 3                                    | Introduzione di rifiuti non idonei nei contenitori per rifiuti e danneggiamento degli stessi               | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 38 co. 5                                    | Deposito in contenitori per rifiuti pieni  | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 38 co. 6                                    | Conferimento di rifiuti sfusi nei contenitori  | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 38 co. 7                                    | Mancato rispetto degli orari con il metodo “porta a porta”   | 25,82                  | 154,94                  |
| Art. 38 co. 8                                    | Uso dei contenitori per rifiuto diversi da quelli predisposti dal gestore.                                 | 25,82                  | 154,94                  |

5. La valutazione dei ricorsi alle sanzioni previste dal presente Regolamento è eseguita dal Giudice di Pace o da altro soggetto previsto dalla Legge.

## **CAPITOLO 8 “PRINCIPI SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO”**

### **ART. 43. Principi fondamentali**

1. La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del consiglio dei Ministri 27/01/1994.
2. In particolare la gestione del servizio deve:
  - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
  - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
  - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;
  - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
  - e) garantire la partecipazione e accesso dei cittadini alla prestazione del servizio;
  - f) garantire l'efficace e l'efficienza del servizio;

### **ART. 44. Standard di qualità e quantità del servizio**

1. Gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio sono stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base dei principi indicati all'articolo precedente e dei seguenti fattori:
  - a) percentuale di raccolta differenziata calcolata su base annua;
  - b) modalità di impiego dei contributi CONAI;
  - c) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
  - d) completezza e accessibilità dell'informazione dell'utente;
  - e) termine massimo di risposta ai reclami;
  - f) sicurezza degli impianti;
  - g) rumorosità dei mezzi impiegati;
  - h) numero del personale addetto;
  - i) densità media della popolazione;
  - j) densità media di uffici e servizi ;
2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la comparazione tra obiettivi e risultati e gli indici per la loro verifica.

## **CAPITOLO 9 “LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE DI RIFERIMENTO”**

Tale Regolamento risulta formulato in accordo con le seguenti disposizioni normative nazionali e regionali di seguito elencate.

### **ART. 45. Normativa Nazionale di riferimento**

1. Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n° 4.
2. Delibera del comitato interministeriale 27 Luglio 1984, recante disposizioni in materia di assimilazione dei rifiuti e successive modifiche ed integrazioni (in fase di definizione lo schema del Regolamento di determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d Dlgs 22/97).
3. Legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”.
4. Legge 29 ottobre 1987, n. 441 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti per quanto riguarda gli artt. 1, 1 quinquies e 14.
5. Legge 9 novembre 1988 n. 475 recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali per quanto riguarda gli artt. 7, 9 e 9 quinquies.
6. Decreto del Ministero dell'ambiente 29 maggio 1991, relativo agli indirizzi generali per la regolazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
7. Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in merito alla revisione ed armonizzazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
8. Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.
9. Legge 24 aprile 1998 relativa all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea.
10. DPR 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei Rifiuti Urbani” così come modificato dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 488, (Legge finanziaria 2000) art. 33.

11. Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
12. Decreto Ministeriale 26 giugno 2000, n. 219 “Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari”.
13. Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370, recante disposizioni in materia di Iva per i gestori dei servizi RSU, fognatura e depurazione.
14. Legge 23 marzo 2001, n. 93 recante disposizioni in campo ambientale.
15. Legge 31 luglio 2002, n. 179 recante disposizioni in materia ambientale.

#### **ART. 46. Normativa Regionale sui rifiuti di riferimento**

1. Legge Regionale 31 luglio 2002, n° 14 e ss.mm. “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”;
2. Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 luglio 2002, n° 226 “Secondo piano regionale per la gestione integrata e razionale dei residui e dei rifiuti”;
3. Legge Regionale 16 giugno 1998, n° 21 “Norme per l’impiego della carta riciclata e per la raccolta differenziata della carta di rifiuto negli uffici pubblici”;
4. Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2001, n° 1541 “Linee guida per l’organizzazione della raccolta differenziata e criteri per la certificazione annuale dei dati della produzione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata nei Comuni dell’Umbria – Adozione”;
5. Deliberazione del Consiglio Regionale 20 dicembre 2004, n° 437 “Piano Regionale di Gestione dei rifiuti speciali”;

### **CAPITOLO 10 “NORME TRANSITORIE E FINALI”**

#### **ART. 47. “ Abrogazione di norme”**

1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Comunale per il servizio di nettezza urbana approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 14/07/1994 ed è revocata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 21/12/2002.
2. Ogni disposizione regolamentare comunale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

## Allegato 1.a – Definizioni

Con il presente allegato vengono ulteriormente dettagliate definizioni relative al presente regolamento, ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo, bonifica, messa in sicurezza, combustibile da rifiuti, compost da rifiuti, nonché le diverse tipologie di rifiuto trattate dal presente regolamento. Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A della parte quarta del D.lgs 152/06 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- c) **gestione**: la raccolta, il servizio di trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- d) **raccolta**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- e) **raccolta differenziata**: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, al momento della raccolta o, per la frazione organica umida, anche al momento del trattamento, nonché a raggruppare i rifiuti di imballaggio separatamente dagli altri rifiuti urbani, a condizione che tutti i rifiuti sopra indicati siano effettivamente destinati al recupero;

Si definiscono inoltre:

- a) **utenti domestici (UD)**: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) **utenti non domestici (UND)**: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere che producono rifiuti assimilati agli urbani;
- c) **gestore del servizio**: il soggetto che, ai sensi dell'art.200 del D.lgs 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;
- d) **conferimento**: modalità secondo la quale i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore. Per conferimento è da intendersi anche la consegna del rifiuto al sito o impianto individuato dal Comune, il cui trasporto è effettuato a cura dello stesso produttore (Utente Domestico o UND);
- e) **servizio di raccolta**: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento che genericamente possono essere:
  - mediante conferimento da parte dell'utente in appositi contenitori stradali e svuotati periodicamente dal gestore;
  - mediante conferimento da parte dell'utente nei contenitori interni alla stazione ecologica e svuotati periodicamente dal gestore;
  - mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata;
- f) **servizio integrativo di raccolta**: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- g) **raccolta a domicilio o porta a porta**: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche;
- h) **raccolta differenziata monomateriale**: la raccolta in un contenitore di un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- i) **stazione ecologica**: sito attrezzato, custodito ed aperto in determinati orari in modo da consentire il conferimento, in maniera differenziata, dei flussi dei vari materiali da parte di utenze domestiche e non domestiche secondo lo specifico regolamento di funzionamento;
- j) **spazzamento stradale**: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- k) **compostaggio domestico**: l'attività di raccolta con vari sistemi (in cumulo, in buca, in concimaia, in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- l) **compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- m) **rifiuti sanitari speciali**: i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni definite con il Decreto 26 giugno 2000, n. 219 (Regolamento per la gestione dei rifiuti sanitari) e, pertanto, sono esclusi dal presente regolamento;
- n) **rifiuti sanitari assimilati**: sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:
  - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
  - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), del D.lgs 152/06;
  - la spazzatura;
  - i rifiuti costituiti da indumenti monouso;
- o) **rifiuti urbani cimiteriali:** sono rifiuti urbani cimiteriali, i seguenti rifiuti definiti dal Decreto 26 giugno 2000, n. 219 raggruppabili nelle seguenti categorie:
- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione, cioè i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
    - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
    - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
    - 3) avanzati di indumenti, imbottiture e similari;
    - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
  - b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali cioè i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
    - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
    - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
  - c) rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse;
- p) **rifiuti inerti:** Sono rifiuti inerti i seguenti materiali:
- a) i materiali provenienti da demolizioni e scavi
  - b) gli sfridi di materiali da costruzione,
  - c) i materiali ceramici (piastrelle, lavandini, sanitari, ecc.)
  - d) i vetri di tutti i tipi, in lastre, ecc
  - e) le rocce e i materiali litoidi da costruzione;
- q) **rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e da loro parti:** sono definiti rifiuti speciali e dunque non sono disciplinati dal presente Regolamento, i rifiuti costituiti da:
- a) parti di veicoli a motore
  - b) carcasse di autoveicoli e motoveicoli
  - c) carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici dotate di motore e simili;
- r) **rifiuti da imballaggi terziari:** sono rifiuti speciali gli imballaggi terziari (gli imballaggi utilizzati per il trasporto come i bancali e pallets) che, ai sensi dell'art. 226, comma 2 del D.Lgs 152/06 non possono più essere assimilati ed immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani;
- s) **oli e grassi vegetali e animali esausti:** gli oli e grassi vegetali e animali esausti prodotti dalle utenze non domestiche che li detengono in ragione della propria attività.

## Allegato 1.b – Classificazione dei rifiuti urbani

1. Agli effetti del presente regolamento ed al fine di promuovere una distinta ed adeguata gestione delle diverse frazioni di rifiuto, i rifiuti, in base a quanto previsto dall'art.184 del Dlgs 152/06, sono classificati:
  - a) secondo l'origine - in RIFIUTI URBANI (RU) e RIFIUTI SPECIALI (RS)
  - b) secondo le caratteristiche di pericolosità - in RIFIUTI PERICOLOSI e RIFIUTI NON PERICOLOSI.
2. Ai fini di una migliore ed agevole lettura del presente regolamento i RIFIUTI URBANI (RU) vengono classificati, in base alla provenienza, nel seguente modo:
  - a) RIFIUTI DOMESTICI: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione. Per definizione i rifiuti domestici non rientrano nella categoria di rifiuti pericolosi (art. 184 comma 5, Dlgs 152/06);
  - b) RIFIUTI ESTERNI: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
  - c) RIFIUTI ASSIMILATI (RAU = RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI): sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi dell'Art. 198 comma 2, lett. g) del Dlgs 152/06 (definiti nel capitolo 2 del presente Regolamento);
  - d) RIFIUTI CIMITERIALI: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.
3. Secondo la tipologia merceologica i RIFIUTI URBANI sono classificati in:
  - a) RIFIUTI ORGANICI (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
    - Verde (CER 20 02 01 – rifiuti biodegradabili: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;
    - Umido (CER: 20 01 08 - rifiuti di natura organica): comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
  - b) RIFIUTI SECCHI RICICLABILI sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
    - Carta e cartone e imballaggi di carta e cartone (CER: 20 01 01 e 15 01 01 );
    - Imballaggi in plastica (CER: 15 01 02 e 20 01 39) : frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e contenitori in plastica riciclabile di uso domestico;
    - Vetro e imballaggi in vetro (CER: 20 01 02 e 15 01 07): bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
    - Imballaggi metallici (CER: 15 01 04 e 20 01 40): lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
    - Prodotti tessili ed abiti (CER: 20 01 10 e 20 01 11);
    - Altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti;
  - c) INGOMBRANTI: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.) (CER: 20.03.07 e 20.01.36);
  - d) RIFIUTI SECCHI NON RICICLABILI O RIFIUTI NON DIFFERENZIATI: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento (CER: 20.03.01);
  - e) RIFIUTI URBANI PARTICOLARI E PERICOLOSI
    - Pile alcaline (CER: 20.01.34)
    - Medicinali (CER: 20.01.32)
    - Contenitori identificati con il simbolo T&F (come inchiostri e adesivi vernici o solventi e toner, (CER 15.01.10\*))
    - Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio (CER:16.06.01\* e 20.01.33\*)
    - Tubi Fluorescenti (CER: 20 01 23\*)
4. Per la definizione dei RIFIUTI SPECIALI si rimanda alla classificazione dell'art.1847 comma 3 D.lgs 152/06.
5. Per le definizioni di RIFIUTI DA IMBALLAGGIO e di IMBALLAGGIO primario, secondario e terziario, si rimanda a quanto precisato nell'art. 218 del D.lgs 152/06.
6. Eventuali modifiche al D.lgs 152/06 in merito alla classificazione dei rifiuti urbani, dovranno essere recepite con modifica al presente regolamento.

## Allegato 2 – Elenco dei rifiuti speciali assimilabili per qualità

In attesa della rideterminazione dei criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione di cui all'art. 195, c. 2. lett. e) del D.Lgs. 152/06, si considerano assimilabili agli urbani i rifiuti speciali che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che comunque siano prodotti dalle attività individuate al precedente art. 7 e costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito riportati :

- a. Imballaggi in genere
- b. Contenitori vuoti
- c. Sacchi e sacchetti di carta o plastica
- d. Fogli di carta
- e. Cassette, pallets
- f. Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili
- g. Paglia e prodotti di paglia
- h. Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria
- i. Fibra di legno e pasta di legno, purchè palpabile
- j. Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta
- k. Feltri e tessuti
- l. Pelle e simil pelle
- m. Resine termoplastiche e termo indurenti
- n. Imbottiture, isolanti termici e acustici
- o. Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere di materie plastiche
- p. Frammenti e manufatti in gesso essiccati
- q. Manufatti di ferro tipo paglietta di ferro e filo di ferro
- r. Nastri abrasivi
- s. Cavi e materiale elettrico in genere
- t. Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate
- u. Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali scarti di caffè
- v. Scarti dell'industria molitoria o della plastificazione, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi
- w. Scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici
- x. Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.